003334

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIQPAI
Prot. **Uscita del 07/08/2015**
Numero: **0002855**
Classifica:

Roma,

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per il mercato,
la concorrenza, i consumatori, la vigilanza
e la normativa tecnica
(c.a. Direttore Generale
Gianfranco Vecchio)

e p.c. all'ANCI
(c.a. Segretario Generale
Veronica Nicotra)

OGGETTO: attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

Si fa riferimento alle Risoluzioni n. 47941 del 3 aprile 2015 e n. 197797 del 10 novembre 2014 con le quali codesta Direzione, relativamente all'attività in oggetto, ha fornito un'interpretazione restrittiva nel senso di ritenere vietata "*la vendita su aree private all'esterno dell'azienda agricola*".
Lo scrivente Dipartimento ha ritenuto doveroso procedere ad un approfondimento complessivo della materia tenuto conto del diffuso interesse sia da parte degli imprenditori agricoli che delle Amministrazioni comunali nei cui territori si intende svolgere l'attività di vendita.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli rientra nel novero delle attività qualificate agricole per connessione dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, pertanto, le questioni attinenti alle modalità di svolgimento di tale attività ricadono nella competenza per materia dello scrivente Ministero che intende formulare le seguenti osservazioni indirizzate anche all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani affinché siano rese disponibili alle Amministrazioni comunali.

Al fine di un corretto inquadramento giuridico della questione è necessario partire dalla lettura della previsione generale sul tema, a norma della quale "*Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.*" (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228 del 2001).

È evidente che la possibilità ivi prevista di esercitare la vendita diretta "*in tutto il territorio della Repubblica*" non può essere limitata da una lettura restrittiva dei successivi commi del citato articolo 4

che risulterebbe, tra l'altro, in contrasto con il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata (cfr. art. 41 Cost.).

Sulla specifica questione oggetto delle sopra citate Risoluzioni, inerente alla vendita esercitata dall'imprenditore agricolo su aree private "*esterne alla propria azienda agricola*", si ritiene che la corretta opzione interpretativa del disposto di cui al comma 2 del citato articolo 4 – come modificato dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge di conversione n. 98 nel 2013 – nella parte in cui disciplina "*la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola*", debba fondarsi sulla nozione di azienda recata dall'articolo 2555 del codice civile.

In particolare, tale norma definisce azienda "*il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della impresa*": non vi è dubbio, quindi, che ricada nel novero dei beni aziendali anche una superficie o un'area nella disponibilità dell'imprenditore agricolo in virtù di un titolo legittimo e destinati all'esercizio della vendita diretta quale attività propria dell'impresa agricola, ancorché tale superficie o area siano diverse dai terreni su cui è svolta l'attività di produzione.

Pertanto, non è sostenibile giuridicamente la differenziazione ai fini della vendita diretta tra terreni o beni "aziendali" e terreni o beni "esterni all'azienda", stante il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione della citata disposizione codicistica, secondo cui "*l'azienda consiste in una universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine*" (Cassazione Civile, 22 marzo 1980, n. 1939).

Inoltre, che l'esercizio dell'attività imprenditoriale possa legittimamente avvenire su beni di cui l'imprenditore non ne abbia la proprietà ma la piena disponibilità è confermato dalla giurisprudenza secondo cui "*È infatti nozione giuridica comune che nell'ambito dell'azienda (art. 2555 c.c.), che costituisce un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, non sia necessario che rispetto ai beni tutti sussista il diritto di proprietà: necessario e sufficiente perché un bene sia aziendale è la sua destinazione funzionale impressa dall'imprenditore, mentre è irrilevante il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima l'imprenditore ad utilizzare il bene nel processo produttivo*" (Consiglio di Stato, sezione V, 18 giugno 2008, n. 3029).

Peraltro, una interpretazione diversa da quella sopra esposta non risulterebbe conforme alla volontà del legislatore che con il citato articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, rubricato "*Semplificazioni in materia agricola*", ha evidentemente inteso ridurre gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli intenzionati ad esercitare la vendita diretta.

In conclusione, ad avviso dello scrivente Dipartimento l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 non pone alcun limite all'esercizio della vendita

diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all'aperto ovunque esse siano ubicate purché delle stesse l'imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luca Bianchi

Prot.n.129/AG/ST/SC-15 Roma 21 settembre 2015

Oggetto: Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

Facendo seguito alla nostra precedente Nota di indirizzi del 13 dicembre 2013, relativa alle modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli, con la presente si rende disponibile alle Amministrazioni comunali **l'allegata lettera** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), indirizzata anche alla scrivente Associazione, con la quale sono stati chiariti taluni aspetti afferenti allo svolgimento dell'attività in parola.

In particolare, il MIPAAF, adottando una posizione del tutto conforme a quella recata dalla citata Nota di indirizzi Anci del dicembre 2013, ha fornito una interpretazione della normativa sulla vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4, D.Lgs. n. 228 del 2001) aderente ai principi su cui si fonda la disciplina legislativa delle attività agricole.

A tal proposito si evidenzia che il documento ministeriale che si allega puntualizza alcuni temi che per la loro rilevanza devono essere tenuti nella debita considerazione da parte delle Amministrazioni comunali o delle altre forme associative competenti in ordine ai controlli amministrativi sullo svolgimento delle attività economiche.

Nella specie il MIPAAF ha precisato che:

1. essendo la vendita diretta attività agricola per connessione l'Amministrazione centrale competente per materia è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

2. non ha pregio giuridico distinguere tra terreni o beni "aziendali" e terreni o beni "esterni all'azienda": l'azienda agricola è il complesso di beni materiali e immateriali organizzati al fine di consentire l'attività di impresa non rilevando la collocazione spaziale degli stessi;

3. ritenere inibita la vendita diretta su aree "private esterne all'azienda" contrasta sia con il tenore letterale del citato articolo 4, sia con la *ratio* delle modifiche dell'articolo 4 medesimo succedutesi nel tempo nonché col principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione;

4. la vigente disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli non pone alcun limite all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all'aperto ovunque esse siano ubicate ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4.

Considerata l'importanza della problematica trattata, si raccomanda a tutte le Amministrazioni comunali di far proprie le argomentazioni del MIPAAF in virtù della specifica competenza in materia agricola di tale Dicastero.

Distinti saluti

Veronica Nicotra

All.cit. lettera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 agosto 2015, prot. n. 0002855.

Alle ANCI Regionali
Loro Sedi